Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Roma, 04 aprile 2018

La vigilanza dell'organo sindacale

PRIMA GIORNATA:

1. L'attività dell'organo sindacale non incaricato della revisione legale dei conti
2. L'attività dell'organo sindacale incaricato anche della revisione legale dei conti
3. L'attività dell'organo di controllo durante il compimento di operazioni straordinarie

Relatore: Dott.ssa *Arianna PEREZ*

COMMISSIONE DIRITTO DELL'IMPRESA

L’attività dell’organo di controllo durante il compimento di operazioni straordinarie

a) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;

b) vigila sulle decisioni assunte dagli organi sociali;

c) redige i documenti richiesti dalla legge;

d) ha un potere sostitutivo in caso di omissioni di atti e adempimenti.

Aumento del capitale sociale

a) acquisisce ogni informazione utile alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) emette il parere richiesto dall'art. 2441, co.6, c.c.;

c) vigila sulla corretta esecuzione dell'operazione, sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

Aumento del capitale sociale

- **AUMENTO A TITOLO GRATUITO**

si accerta che le riserve e i fondi da imputare ad aumento del capitale siano disponibili (cfr. art. 2442, co. 1, c.c. per le s.p.a. e art. 2481-ter, co.1 per le s.r.l.).

Tale facoltà può essere delegata all'organo amm.tivo, il collegio sindacale monitora il deposito dell'attestazione, in caso di omissione provvede in via sostitutiva.

- **CONFERIMENTI IN DENARO**

Nelle **s.p.a.**, le azioni precedentemente emesse, devono essere interamente liberate (cfr. art. 2438, co. 1, c.c.) e nelle **s.r.l.** i conferimenti precedenti integralmente eseguiti (cfr. art. 2481, co. 2, c.c.);

Si accerta che avvenga il versamento di almeno il 25% del valore nominale del capitale sottoscritto, o del maggio importo richiesto dalla delibera e dell'intero sovrapprezzo;

Aumento del capitale sociale

- **CONFERIMENTI IN NATURA**

S.P.A. - Si accerta che sia stata predisposta la **relazione di stima** (art. 2343- esperto designato dal Tribunale) o la valutazione ex art. 2343-*ter* (semplificazione).

Si accerta che il conferente abbia presentato la documentazione dalla quale risulti il valore dei beni conferiti.

Verifica che gli amministratori eseguano i controlli richiesti dall'art. 2343-*quater* (deposito dichiarazione nel R.I.);

Verifica che venga depositato presso R.I. l'offerta di opzione ai soci, in cui venga un concesso un termine non inferiore ai 15 gg.

S.R.L. – deve sussistere la clausola statutaria per i conferimenti in natura e/o prestazioni d'opera (art. 2464 e 2465 – relazione giurata).

Aumento del capitale sociale

ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

1) qualora fosse prevista, l'organo amministrativo è tenuto a redigere un'apposita **relazione** che illustri le ragioni della predetta esclusione o limitazione;
2) la relazione deve essere **consegnata** al collegio sindacale 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
3) entro 15 giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio **parere sulla congruità del prezzo** di emissione delle azioni (art. 2441, co. 6;

Riduzione volontaria del capitale sociale

Il collegio sindacale **verifica:**

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria indichi in termini sufficientemente chiari e precisi le ragioni e le modalità della riduzione;
- che la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto (rif. minimo cap. soc. art. 2327 spa e art. 2463 srl);
- in particolare per le s.p.a. il rispetto dei limiti previsti dall'art. 2413 (emissione obbligazioni) e dall'art. 2413 (acquisto azioni proprie)

Riduzione del capitale sociale

Gli amministratori devono **convocare senza indugio l'assemblea** dei soci per deliberare sia la riduzione del capitale sociale che il contestuale aumento dello stesso, almeno fino al minimo previsto per legge, o procedere alla trasformazione della società.

Il collegio sindacale **verifica** che l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria contenga le ragioni e le modalità di riduzione del capitale e che la delibera venga eseguita solo dopo 90 giorni dal deposito nel RI e se non vi siano opposizioni.

Riduzione del capitale sociale per perdite

Qualora risulti una durevole diminuzione del capitale sociale di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, il collegio sindacale **deve**:

1) verificare che l'organo amministrativo provveda tempestivamente alla convocazione dell'assemblea e alla presentazione di una relazione sulla situazione patrimoniale, con data non anteriore a 120 gg rispetto alla data fissata per l'assemblea;
2) valuti le ragioni che hanno determinato le perdite ;
3) esamini i criteri utilizzati per le valutazioni, ai fini della continuità aziendale;
4) produce delle osservazioni, da depositare 8 giorni prima dell'assemblea,
5) in caso di inerzia degli amministratori, procede a convocare l'assemblea;
6) qualora l'assemblea si avvalga della facoltà di **rinviare l'adozione di opportuni provvedimenti**, deve verificare, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, che l'assemblea deliberi la riduzione del capitale;
7) nel caso di inattività sia dell'assemblea che dell'organo amministrativo, deve chiedere al Tribunale la riduzione del capitale e/o l'eventuale liquidazione.

Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale

Il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale ad un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società.

I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate presso la sede della società almeno 8 gg. prima dell'assemblea.

In caso di inattività dell'assemblea i sindaci presentano istanza al Tribunale per accertare la causa di scioglimento.

L'obbligo di attivazione del CdA e del CS sussiste solo quando il valore del patrimonio netto si riduce di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.

Contenuto delle osservazioni

Per esprimere le proprie osservazioni, riducendo il rischio di essere chiamato in causa, è opportuno che il collegio sindacale provveda ad eseguire dei controlli volti a **verificare la sostanziale correttezza del patrimonio netto** indicato nella situazione patrimoniale. È opportuno che il collegio esponga la portata dei controlli i paragrafo preliminare delle proprie osservazioni.

NELLE S.R.L. rif. art. 2482-bis
la norma richiede che la relazione degli amministratori sia accompagnata dalle osservazioni nei casi previsti dall'art. 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale.

NELLE S.P.A.
le osservazioni sono sempre richieste al collegio sindacale

Le osservazioni restano depositate presso la sede almeno 8 giorni prima della data dell'assemblea.

Contenuto delle osservazioni

Non è configurabile che il CS predisponga solo un'attività di revisione legale sulla situazione patrimoniale, in quanto le osservazioni da depositare devono tener conto:

1) dei dati di bilancio
2) delle ragioni che hanno determinato le perdite
3) delle analisi e delle proposte fatte dagli amministratori
4) della verifica circa la congruità della relazione degli amministratori rispetto alle condizioni in cui versa la società
5) che ci sia coerenza tra le soluzioni adottate e il permanere o meno della continuità aziendale
6) dei fatti intervenuti tra la stesura della situazione patrimoniale e la data dell'assemblea

Osservazioni per le s.r.l.

In caso di ricapitalizzazione per perdite, fermo restando che la deliberazione di ricostituzione possa essere liberamente adottata a maggioranza e la sottoscrizione del relativo capitale possa essere effettuata solo da alcuni soci

i sindaci dovranno verificare che

i soci siano tutelati attraverso il **riconoscimento del diritto di sottoscrizione**, vale a dire che tutti i soci siano stati messi nella condizione di partecipare alla ricapitalizzazione, in osservanza a quanto previsto dall'art. 2482-quater, c.c.

Trasformazione

Nel caso in cui la società si trasformi il collegio sindacale deve verificare che:

a) la delibera sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari quorum costitutivi e deliberativi;

b) siano tempestivamente adempiuti tutti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera;

c) a ciascun socio sia attribuita una partecipazione proporzionale al valore della suo quota o delle azioni.

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA

se la trasformazione prevede il passaggio da società di persone a società di capitali, il collegio sindacale deve verificare che la perizia di stima del patrimonio della società trasformata sia allegata all'atto costitutivo e che il capitale della società sia stato determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo.

TRASFORMAZIONE REGRESSIVA

se la trasformazione prevede il passaggio da società di capitali a società di persone, il collegio sindacale venendo a mancare, redige la relazione ai sensi dell'art. 2429 (bilancio) da presentare all'assemblea, con riferimento al periodo che va dall'inizio dell'esercizio alla data in cui ha effetto l'operazione.

TRASFORMAZIONE

Nel caso in cui la trasformazioni preveda il passaggio ad una forma giuridica che non contempli la presenza dell'organo sindacale, questo viene meno e **i suoi componenti cessano** alla data in cui ha effetto la trasformazione.

FUSIONE E SCISSIONE

Il collegio sindacale è chiamato essenzialmente a vigilare sul rispetto delle norme di legge e di statuto, art. 2403, c.c., quindi le principali attività consistono nel verificare:

1. l'esistenza e la rispondenza del contenuto informativo dei singoli atti (progetto di fusione/scissione, relazione accompagnatoria, stato patrimoniale, relazione degli esperti) alle prescrizioni di legge e statuto, **non nel merito**;
2. il rispetto dei tempi per il deposito degli atti presso la sede sociale e al registro delle imprese;
3. la conformità delle delibere alla legge e allo statuto nel corso della procedura;
4. i presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali

RECESSO DEL SOCIO

Le operazioni straordinarie possono essere motivo di recesso del socio.

In tal caso, il collegio sindacale vigila affinché l'organo amministrativo determini il **valore di liquidazione** delle azioni o delle quote conformemente alla legge e allo statuto, tenendo conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali nonché ove esistente del valore di mercato.

RECESSO DEL SOCIO SRL

Nelle s.r.l. il collegio (o sindaco unico) vigila:

- sull'osservanza delle disposizioni di legge in ordine alle cause di recesso;
- sul rispetto delle previsioni statutarie in ordine alle cause di recesso del socio;
- sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte del socio;
- sull'osservanza dei criteri di determinazione del valore della partecipazione del socio recedente secondo l'art. 2473;
- sulla conseguente modifica dello statuto e sulla comunicazione al R.I. dell'avvenuto recesso.

In caso di disaccordo il valore della quota sarà determinato in base alla relazione giurata di un terzo nominato dal Tribunale.

ESCLUSIONE DEL SOCIO SRL

Al ricorrere di una clausola di esclusione, il collegio vigila:

- ✓ la clausola sia contemplata nello statuto;
- ✓ il procedimento di esclusione coincida con quello disciplinato nello statuto;
- ✓ il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga secondo i criteri dell'art. 2473-*bis* (esclude la possibilità di rimborsare la quota mediante riduzione del capitale)

CONFERIMENTO D'AZIENDA

Il collegio sindacale (della società conferente) verifica che i criteri seguiti nella determinazione del valore di conferimento e del valore delle quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti. Assumono informazioni in merito alle tecniche di valutazione degli elementi che compongono il complesso aziendale conferito.

Il collegio sindacale (della società conferitaria) effettua i controlli previsti per l'aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura.

CONSENSO PER L'ISCRIZINE DELL'AVVIAMENTO

art. 2426, co. 1, n. 6, c.c. – se il conferimento evidenzia un avviamento, il collegio esprime il proprio consenso affinché l'avviamento possa essere iscritto nell'attivo dello SP.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Il collegio sindacale verifica:

1. la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo amministrativo;
2. l'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese;
3. la gestione della società da parte dell'organi amministratici ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio;
4. la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui all'art. 2487, co. 1, c.c.

In caso di omissione dell'organo amministrativo il collegio richiede con istanza al Tribunale di provvedere alla convocazione dell'assemblea.

Durante la liquidazione **il collegio resta in carica** e provvede alle proprie verifiche tenuto conto delle mutate finalità della società, verificando che il liquidatore rispetti i compiti affidatigli dall'assemblea, rediga i bilanci di liquidazione e cancelli la società.

CONTROLLO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

In particolare i sindaci dovranno fornire precise e dettagliate indicazioni su:

1) il modo in cui i liquidatori hanno condotto le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività;
2) la congruità o meno delle spese di liquidazione;
3) esattezza dei criteri di determinazione delle quote di riparto e dei criteri di valutazione dei beni, dei crediti e dei debiti eventualmente esistenti nel bilancio finale;
4) il rispetto della normativa civilistica e fiscale nella redazione del bilancio finale;
5) redigere la relazione ai bilanci, compreso quello finale.